



CALENDARIO VENATORIO 2013-2014 DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

1) CINGHIALE

1.1 La caccia al **Cinghiale nel territorio a caccia programmata vocato alla specie**, è consentito dal 12 ottobre 2013 al 12 gennaio 2014, nei giorni di mercoledì, sabato e domenica e nei giorni festivi, purché non ricadenti nelle giornate di silenzio venatorio.

1.2 La caccia al **Cinghiale nel territorio a caccia programmata non vocato alla specie** è consentita dal 2 ottobre al 30 dicembre 2013 nei giorni di mercoledì, sabato e domenica e nei giorni festivi, purché non ricadenti nelle giornate di silenzio venatorio. In tali aree la caccia al cinghiale può essere svolta alla cerca, anche con l'uso del cane, sia in forma singola, che in gruppi costituiti da non più di quattro persone. Può essere svolta anche in squadra con la tecnica della braccata purché preventivamente autorizzata dai Comitati di gestione degli ATC FI 4 ed ATC FI 5.

Ai sensi dell'articolo 22 comma 3 del regolamento provinciale n. 42/2012, gli ATC possono assegnare alcune porzioni di territorio non vocato al cinghiale esclusivamente alle squadre. In tali porzioni la caccia alla cerca in forma singola o in gruppi costituiti da non più di quattro persone non può essere svolta. Tali porzioni sono riportate sulla cartografia digitalizzata provinciale e scaricabili dal sito www.provincia.fi.it/agricoltura-caccia-pesca.

1.3 la caccia al **Cinghiale nelle Aziende Faunistico Venatorie** è consentita dal 2 novembre 2013 al 30 gennaio 2014.

2) FAGIANO

La caccia alla specie **fagiano** è consentita nei tempi stabiliti dal calendario venatorio regionale. E' altresì autorizzato il prelievo del fagiano fino al 30 gennaio 2014 nelle Aziende Faunistico Venatorie e nelle Aziende Agriturismo Venatorie per le quali sono stati approvati gli specifici piani di prelievo alla specie.

3) MINILEPRE

Per quanto disposto all'articolo 8 comma 4 bis della L.R. 20/2002, è consentito l'abbattimento della **Minilepre** (*Sylvilagus floridanus*):

- a) in tutto il **territorio a caccia programmata** dal 15 settembre al 8 dicembre 2013;
- b) nelle **Aziende Faunistico Venatorie** dal 15 settembre 2013 al 30 gennaio 2014.

Per la minilepre non vi sono limitazioni al carniere giornaliero per cacciatore (parere espresso dalla Regione Toscana il 23 ottobre 2008 prot. n.279225/U.90), né è conseguentemente dovuta la trascrizione dei prelievi sul tesserino venatorio.

4) BECCACCIA

La caccia alla specie **Beccaccia**, nei tempi stabiliti dal calendario venatorio regionale, è consentita **esclusivamente in forma vagante con l'uso del cane da ferma o da cerca**. Nel territorio della Provincia l'abbattimento e la detenzione di soggetti di beccaccia durante l'esercizio venatorio è pertanto consentito solo ai cacciatori accompagnati da cani da ferma o da cerca. Nel periodo previsto tra il 1 ed il 20 gennaio la caccia alla beccaccia è consentita unicamente nelle aree boscate incluse entro i territori vocati alla specie Cinghiale. Per superfici boscate si intendono quelle di estensione superiore a 2.000 mq, di larghezza maggiore a 20 m, coperte da vegetazione arborea con una copertura del suolo determinata dalla proiezione della chioma pari ad almeno il 20 per cento, come indicato all'articolo 3 comma 1 della Legge Regionale Forestale n. 39/2000.

N.B. ogni capo di beccaccia deve essere segnato sul tesserino venatorio subito dopo l'abbattimento

5) USO DEL CANE E CACCIA VAGANTE

5.1 Successivamente all'8 dicembre 2013, **l'uso del cane da seguita** è vietato ad eccezione i casi seguenti:

a) per la caccia alla volpe, l'uso del cane da seguita è consentito dal 9 dicembre 2013 al 30 gennaio 2014, limitato a squadre composte da almeno sei partecipanti. In tale periodo, prima dell'inizio della cacciata, tali partecipanti devono compilare su carta una lista, da esibire al momento dei controlli, contenente il loro nominativo e gli estremi del porto d'armi.

b) per la caccia del cinghiale, l'uso del cane da seguita è consentito dal 9 dicembre 2013 nelle zone e per i rispettivi tempi in cui questa è consentita ai precedenti punti 1.1, 1.2 ed 1.3 relativi alla specie cinghiale.

5.2 Oltre quanto stabilito per la caccia alla specie beccaccia e quanto stabilito per l'uso dei cani da seguita, nel periodo compreso tra il 1 gennaio ed il 30 gennaio 2014 l'uso del cane è vietato ad eccezione della caccia da **appostamento fisso** e temporaneo per la sola attività di recupero dei capi feriti o abbattuti.

5.3 Per quanto espresso dalla Regione Toscana con parere del 7/02/2005 prot. 123/2729, possono essere utilizzati segugi per la caccia agli ungulati in aree recintate, nelle Aziende Agrituristiche Venatorie per le quali tale uso sia previsto nell'ambito dei piani di gestione annuale approvati dalla Provincia, nei periodi stabiliti per tali specie all'articolo 8 comma 3 della L.R. 20/2002..

5.4 Oltre ai casi previsti ai precedenti punti 4 e 5.1 nel periodo compreso tra il 1 gennaio ed il 30 gennaio 2014, **la caccia vagante**, è consentita esclusivamente:

a) nelle Aziende Faunistiche Venatorie e nelle Agrituristiche Venatorie;

b) nelle aree palustri di cui alla cartografia scaricabile su www.provincia.fi.it/agricoltura-caccia-pesca);

6) INFORMAZIONI TERRITORIALI

Ai sensi dell'art. 28, comma 11 della L.R.3/94 concernenti le zone dove l'attività venatoria è consentita in forma programmata, le zone riservate alla gestione venatoria privata e quelle dove l'attività venatoria non è consentita, sono riportate sull'elenco inserito sul sito web della Provincia www.provincia.fi.it/agricoltura-caccia-pesca

7) ULTERIORI INFORMAZIONI

A corredo del Calendario Venatorio Provinciale sono date le seguenti prescrizioni e/o precisazioni:

- i) **SETTIMANA VENATORIA:** la settimana venatoria inizia il lunedì. Nel conteggio delle giornate settimanali di caccia sono considerate valide quelle effettuate sia in Toscana che in altre Regioni;
- ii) **APPOSTAMENTI FISSI:** i titolari, ed in loro assenza i fruitori di appostamento fisso, sono tenuti su richiesta ad esibire agli incaricati della vigilanza l'autorizzazione all'impianto, unitamente alla conferma di validità dell'anno in corso con il versamento aggiornato della tassa di concessione regionale. Deve essere sempre consentito inoltre, durante l'utilizzo degli appostamenti, l'accesso ai medesimi da parte del personale di vigilanza.
- iii) **APPOSTAMENTI TEMPORANEI:** sulla base delle proposte dei Comitati di Gestione degli ATC provinciali, la distanza minima tra appostamenti temporanei è fissata in metri 80.
- iv) **PERIODI DI DIVIETO PER LA CACCIA VAGANTE:** nei luoghi e nei periodi in cui non sia consentita la caccia vagante, l'accesso all'appostamento dovrà avvenire con il fucile scarico ed in custodia, o racchiuso in idoneo involucro o smontato.

v) **CACCIA AL CINGHIALE:**

Ai sensi del regolamento regionale approvato con D.P.G.R. 33/R/2011 art. 98, la caccia al cinghiale nelle aree vocate alla specie è consentita a cacciatori iscritti al Registro provinciale della caccia al cinghiale riuniti in squadre. Le braccate possono essere effettuate con la presenza di almeno 18 iscritti alla squadra. In deroga a ciò possono concorrere al raggiungimento del numero minimo ospiti in possesso dell'opzione di cui alla lettera d) dell'art. 28 L.R. 3/94.

Ai sensi del regolamento provinciale del 12 marzo 2012 n. 42 la caccia al cinghiale nelle aree non vocate, può essere svolta, nei periodi indicati nel presente calendario, nella modalità della cerca, anche con l'uso del cane, sia in forma singola che in gruppi fino a quattro persone e nelle modalità della braccata se autorizzata dagli ATC. Per potere esercitare la caccia al cinghiale in area non vocata, in tutte le modalità concesse dalle disposizioni provinciali, i cacciatori devono essere iscritti nell'apposito registro tenuto dagli ATC.

Tutti i cacciatori, durante l'espletamento dell'attività venatoria e dell'abbattimento devono rispettare i seguenti obblighi:

- indossare abbigliamento ad alta visibilità di colore arancione;
- non possono detenere ed utilizzare munizione spezzata;
- devono munire tutti i capi abbattuti, prima della rimozione dall'area di battuta o dal luogo di abbattimento, di contrassegno inamovibile fornito dagli ATC;
- devono segnalare preventivamente gli interventi in braccata con appositi cartelli con la scritta "attenzione intervento di caccia al cinghiale in corso" da sistemare all'inizio ed alla fine delle poste e lungo le vie di accesso all'area di intervento;

-i cacciatori che effettuano la caccia alla cerca in area non vocata, anche con l'uso del cane, possono riunirsi in gruppi non superiori a quattro persone.

vi) **CACCIA NELLE ZPS:** Nelle ZPS ricadenti nel territorio della Provincia di Firenze identificate come “Stagni della Piana Fiorentina”, “Padule di Fucecchio”, “Bosco di Chiusi e Paduletta di Ramone” e “Camaldoli, Scodella, Campigna, Badia Prataglia”, (vedi cartografia su www.provincia.fi.it/agricoltura-caccia-pesca) le disposizioni del presente calendario si applicano facendo salve le disposizioni della Delibera di Giunta Regionale n°454 del 16-06-2008 avente per oggetto “*D.M. 17.10.2007 del Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare – Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS)*” che dettano in particolare per le ZPS i le seguentiprescrizioni:

a) **prescrizioni valide per tutte le ZPS:**

- Nel mese di gennaio esercizio dell'attività venatoria è consentito unicamente giorni di giovedì e di domenica con l'eccezione, ove prevista, della caccia agli ungulati;
- Divieto di effettuazione della preapertura della attività venatoria;
- Divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce nonché nel raggio di 150 m dalle rive più esterne;
- Divieto di abbattimento di esemplari appartenenti alle specie Combattente (*Philomachus pugnax*) e Moretta (*Aythya fuligula*);
- Divieto di svolgimento dell'attività di addestramento cani da caccia prima del 1 settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria;

b) **prescrizioni valide per le ZPS caratterizzate da zone umide delle quali “Stagni della Piana Fiorentina”, “Padule di Fucecchio”, “Bosco di Chiusi e Paduletta di Ramone” :**

- divieto di abbattimento, in data antecedente al 1° Ottobre, di esemplari appartenenti alle specie Codone (*Anas acuta*), Marzaiola (*Anas querquedula*), Mestolone (*Anas clypeata*), Alzavola (*Anas crecca*), Canapiglia (*Anas strepera*), Fischione (*Anas penelope*), Moriglione (*Aythya ferina*), Folaga (*Fulica atra*), Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), Porciglione (*Rallus aquaticus*), Beccaccino (*Gallinago gallinago*), Beccaccia (*Scolopax rusticola*), Frullino (*Lymnocyptes minimus*), Pavoncella (*Vanellus vanellus*);

vii) **DIVIETO DI USO DI CARTUCCE CON PALLINI DI PIOMBO NELLE ZONE UMIDE.** Con la Delibera di Giunta Regionale n. 556 dell'8 luglio 2013 di approvazione del Calendario Venatorio Regionale per la stagione venatoria 2013-2014, il divieto di utilizzo di munizionamento al piombo, oltre che nelle zone umide presenti nelle ZPS, è esteso all'interno di tutte le zone umide del territorio della Regione Toscana. Si ricorda che in Provincia di Firenze, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Provinciale n. 10 /2012, durante l'esercizio di caccia dagli appostamenti fissi a palmipedi e trampolieri e dai relativi capanni complementari autorizzati su tutto il territorio provinciale, oltre che l'utilizzo del munizionamento al piombo, ne è vietata anche la detenzione.

viii) **SANZIONI:** L' art. 58 comma 1 lettera q della L.R.T. 3/94 dispone in merito alle sanzioni da applicare per le violazioni alle disposizioni contenute nel Calendario Venatorio Regionale, nonché alle disposizioni o prescrizioni contenute nel presente provvedimento, se non espressamente già enunciate dalla L.R.T. n. 3/94.